



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



SETTORE 5

LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI - PATRIMONIO

C.I.G. 9901826D4C

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro triennale per interventi manutentivi e di riqualificazione di strade e marciapiedi comunali ed escavazioni portuali del Comune di Cattolica ANNI 2023/2025

Stazione Appaltante:

Comune di Cattolica – Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN) – C.F.: 00343840401

Profilo di Committente: www.cattolica.net/retcecivica-citta-di-cattolica

<http://www.cattolica.net>

Contatti per informazioni sulla procedura di gara: Settore 5 Lavori Pubblici – Tel. 0541/966704-712

e-mail riccicinzia@cattolica.net

Contatti per informazioni tecniche: Geom. Antonella Villa 0541/966703

villaantonella@cattolica.net

PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene clausole relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta dal Comune di Cattolica, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni concernenti la procedura di affidamento avente ad oggetto **“l'Accordo Quadro triennale per interventi manutentivi e di riqualificazione strade e marciapiedi comunali ed escavazioni portuali”**, ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza riapertura del confronto competitivo, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito per brevità CSA).

N.B. L'accordo quadro non costituisce, ex se, obbligo giuridico alla realizzazione dei lavori sino all'esaurimento delle somme poste a base di gara. I lavori saranno disposti con

successivi contratti operativi (o lettere commerciali o ordini di servizio) secondo le particolari necessità e disponibilità finanziarie del Comune di Cattolica nei tre anni (più uno) di validità dell'Accordo stesso. Le modalità di approvazione ed affidamento dei contratti specifici sono disciplinate dal CSA dell'Accordo Quadro e dagli schemi contrattuali allegati all'accordo medesimo e posti a base di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 510 del 23/06/2023 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sulla base **del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di individuare due operatori economici con i quali stipulare successivamente il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..**

Il luogo di esecuzione dei lavori è l'intero territorio del Comune di Cattolica e, specificatamente, strade, piazze e spazi pubblici o ad uso pubblico e area portuale.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Cattolica si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: **SATER**), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La **registrazione al SATER** con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Relazione Tecnica;
- 4) Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro – Parte Amministrazione;
- 5) Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro – Parte Tecnica;
- 6) Schema Accordo Quadro e schema contratti specifici o lettere commerciali ;
- 7) Elenco prezzi unitari dell'Emilia Romagna Marzo 2023 Opere Pubbliche e Difesa del Suolo;
- 8) Elenco prezzi unitari integrativo;

La documentazione tecnica è disponibile collegandosi al seguente link del Comune di Cattolica: <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara> e sulla piattaforma SATER.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è il Dr. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5 del Comune di Cattolica -email: gaddibaldino@cattolica.net - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

2.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e di ordine tecnico mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, tramite la piattaforma SATER, **almeno dieci giorni prima** della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste di interesse generale presentate

in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SATER e sul sito del Comune all'indirizzo internet <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la medesima Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

E' onere dell'operatore economico, inoltre, verificare periodicamente la presenza di avvisi e/o rettifiche riguardanti la presente procedura di gara collegandosi ad Intercenter Regione Emilia Romagna; il Comune, in merito, declina ogni responsabilità.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA

L'importo complessivo dell'accordo quadro, compresi degli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta a presunti **Euro 6.000.000,00** (euro seimilioni/00), di cui **euro 210.000,00** (euro duecentodiecimila euro/00) per oneri per la sicurezza stimati (diretti e speciali) non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è suddiviso nei seguenti importi massimi per tipologie di lavorazioni:

- € 5.000.000,00 **opere stradali**, incluso oneri sicurezza;

- € 1.000.000,00 **lavori di escavazione**, incluso oneri sicurezza

L'importo dell'accordo quadro di € 6.000.000,00 verrà affidato al 1° e al 2° classificato, sulla base dei punteggi conseguiti nell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente ripartizione:

- € **3.600.000,00** (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro) al 1° classificato;

- € **2.400.000,00** (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro) al 2° classificato

La capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria dei partecipanti alla presente procedura di gara verrà calcolata sull'importo massimo attribuibile al 1° classificato e precisamente:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria ex d.P.R. 207/2010 s.m.i.</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo netto (euro)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (%)</i>
Strade	OG3	VI	SI	5.000.000,00	83,33%	P	SI
Escavazioni	OG7	III	SI	1.000.000,00	16,67%	S	
			TOTALE	6.000.000,00	100%		

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, oneri per la sicurezza esclusi, dell'intero Accordo Quadro ammonta, pertanto, ad **euro 5.790.000,00**

L'importo di gara massimo conseguibile dal 1° classificato, (oneri della sicurezza esclusi stimati in euro 126.000,00) ammonta ad euro **3.474.000,00**

L'importo di gara massimo conseguibile dal 2° classificato, (oneri della sicurezza esclusi stimati in euro 84.000,00) ammonta ad euro **2.316.000,00**.

Il valore stimato dell'appalto ai fini di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (calcolo soglia) è pari al valore massimo affidabile all'operatore economico 1° classificato, incluso gli oneri della sicurezza, incrementato delle opzioni di estensioni contrattuale ed è pertanto pari ad euro 7.280.000,00.

CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Il costo stimato della manodopera ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari al **20%** dell'importo dell'accordo quadro.

I singoli appalti specifici (od operativi) saranno finanziati con risorse del Comune di Cattolica (Mutui, oneri di urbanizzazione, risorse di bilancio ecc.).

Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: corrispettivo **“a misura”**. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo le particolari modalità previste nel CSA.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dei singoli contratti operativi verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i., se non quelle correlate ai miglioramenti ammessi in rapporto alle modalità di gara basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come sotto descritti.

3.1 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in via definitiva del presente appalto qualora si configurino circostanze o condizioni che non ne consentano il perfezionamento.

Nel caso di cui sopra, esclusivamente al soggetto primo e secondo classificato sarà riconosciuto un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo dell'importo rispettivamente di 1.800,00 ed € 1.200,00=.

3.2 POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CD. INVERSIONE PROCEDIMENTALE)

La Stazione Appaltante esaminerà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 7 della Legge n. 120/2020 e dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

La Commissione di gara pertanto, terminata la fase di esame delle offerte, procederà a verificare che non sussistano motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario.

Si rinvia al successivo punto 19.

3.3 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di **36 mesi**, decorrenti dalla data di attivazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà affidare Appalti Specifici agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro per l'attuazione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

Nel solo caso in cui nel triennio di riferimento non sia raggiunto l'importo complessivo netto degli interventi di € **3.600.000,00** (1° classificato) o di € **2.400.000,00** (2° classificato) =, l'Amministrazione potrà esercitare l'opzione di estensione temporale dell'Accordo Quadro per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni originari.

Nell'ulteriore anno di proroga sarà altresì possibile estendere l'importo dell'accordo quadro di un ulteriore 20% dell'importo originario agli stessi patti e condizioni originarie (così come previsto dall'opzione di estensione contrattuale di cui al CSA e AQ).

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra l'Accordo Quadro (€ **4.320.000,00** (1° classificato) o di € **2.880.000,00** (2° classificato) comprensivo anche delle opzioni di estensioni) si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre agli affidatari dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto stesso.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre **e, qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (art. 8, c. 5, lett. a-ter della legge n. 120/2020 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 76/2020)**; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete di imprese rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'utilizzo del FVOE reso disponibile dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema di cui sopra, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato speciale d'appalto, schema di Accordo Quadro e di contratto specifico, ecc.) è disponibile sul sito internet: <http://www.cattolica.net>.

7. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

L'appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, secondo le modalità e le indicazioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., previa autorizzazione del Comune di Cattolica purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il subappalto della categoria prevalente non superi il limite massimo di cui all'art. 105 comma 1 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. n. 1), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/2021.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Ad ogni effetto di legge si precisa che il progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, elencate all'art.1 comma 53 della Legge n. 190 del 2012 e precisamente:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

7 bis REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 28 marzo 2022, è prevista la revisione dei prezzi in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dal Comune di Cattolica soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto

previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo dell'art. 29 del suddetto decreto-legge n. 4/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

Si rinvia alla disciplina di cui all'art.25 del Capitolato speciale d'appalto.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 2% del prezzo base dell'accordo quadro relativo al primo classificato comprensivo degli oneri di sicurezza e precisamente di importo pari ad **€ 72.000,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- i. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ii. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- iii. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (GU del 14 dicembre 2022 n. 291) contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.";
- iv. avere validità per *almeno 180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- v. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili agli affidatari, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la "garanzia provvisoria", a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora gli offerenti risultassero

affidatari (l'impegno non è dovuto in caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

a. in formato elettronico, allegate su SATER in originale sotto forma di unico documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

b. *ovvero*

sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

Non è prevista l'applicazione della clausola compromissoria.

L'Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. n.104/2010.

9 bis. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 220,00=** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 621 del 20.12.2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancato pagamento, verrà attivata ugualmente la procedura di cui all'art. 83, comma 9 del Codice Appalti, all'esito negativo della quale, ai fini del rispetto del principio della par condicio e dell'esigenza di celerità del procedimento d'appalto soggetto alla tempistica del finanziamento PNRR, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Si consiglia di effettuare pertanto il pagamento con congruo anticipo per evitare di incorrere in eventuali blocchi del sistema di pagamento ANAC.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii..

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (Divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che sono incorsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) **Possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per il ramo di attività pertinente con l'oggetto dell'appalto.

Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016 (*indicare gli estremi nel DGUE*).

Per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine i servizi di cui al disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione (*indicare gli estremi nel DGUE*).

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-FINANZIARIA E PROFESSIONALE:

a) Certificazione rilasciata da società di attestazione (**SOA**) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

b) Iscrizione in appositi elenchi c.d. "**white lists**" istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale, così come indicato dall'art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 aggiornato al DP.C.M. del 24 novembre 2016. L'iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Ciò in quanto il quadro economico ricomprende lavorazioni soggette ad infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 53 della citata Legge n. 190/2012, come dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In rapporto alla natura dell'Accordo Quadro ed alla necessità di intervenire anche in via d'urgenza l'operatore economico dovrà dichiarare di detenere (o dovrà impegnarsi a detenere in caso di affidamento) in proprietà, affitto, leasing o altro titolo idoneo, una sede

operativa (con magazzino) di non meno di 200 mq di superficie coperta nel raggio di 50 Km dalla sede municipale e la disponibilità (a qualsiasi titolo) di un impianto di produzione di conglomerato nel raggio di 80 Km dalla sede municipale. Tale disponibilità dovrà essere dimostrata, a pena della risoluzione dell'Accordo Quadro, nel termine di 30 gg dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di **capofila** che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- 1) ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- 2) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Indicazioni per i consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

11. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti speciali, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sanciti dal presente disciplinare quale condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. In tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. **NON E' CONSENTITO**, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II Sezione C del DGUE e dovrà allegare, oltre al proprio, il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria.

Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:

- a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - 1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - 2) durata;
 - 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul **SATER** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul **SATER** entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.30 del giorno 11 agosto 2023.**

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o

disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

ATTENZIONE: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni relative ai **DGUE**, alla dichiarazione integrativa e all'offerta economica **potranno** essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la **domanda di partecipazione, il DGUE**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

12.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta in competente bollo virtuale da €. 16,00=, preferibilmente secondo il **modello “A” in allegato** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni che seguono.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente da concorrente singolo e:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

A completamento della domanda di partecipazione il concorrente allega su SATER:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

12.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente utilizza il DGUE di cui allo schema predisposto dal DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al presente disciplinare **sub "B"**, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7](#) della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte medesima. In tal caso non sarà necessario compilare le specifiche aree relative ai requisiti speciali (e pertanto i richiami a tali aree contenuti nel presente disciplinare devono intendersi non vincolanti).

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 10.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α » ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al punto 10.1.1 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità tecnico-finanziaria e professionale di cui al punto 10.1.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invito alla gara.

Il concorrente deve altresì allegare la dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 12.2.

12.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.2.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (contenute nell'**Allegato “A” al presente Disciplinare**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a)** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, così come da ultimo derogato dalla L. 11.09.2020 n. 120;
- b)** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di Accordo Quadro e schema di contratto specifico, e nel capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro;**
- c) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea):**
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'ex d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell'art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- d)** attesta di essersi recato nel territorio comunale di esecuzione dei lavori;
- e)** attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- f)** attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- g)** dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e più in generale della viabilità cittadina, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- h)** attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso l'importo ipotizzato dell'Accordo Quadro e le lavorazioni di cui all'elenco prezzi di riferimento, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- i)** dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la durata di validità dell'Accordo Quadro, (compresa l'eventuale proroga) rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- j)** attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione alla durata dell'Accordo Quadro;
- k)** dichiara che l'indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
- l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):**
m) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):**
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
- o)** dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

- p)** dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- q)** accetta le particolari condizioni di esecuzione dell'Accordo Quadro prescritte nel CSA, nello schema di Accordo e nel disciplinare di gara .
- r)** accetta tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità allegato e ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
- s)** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici in essere;
- t)** si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
- u)** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- v)** attesta di essere iscritto nella white list presso la rispettiva Prefettura competente per territorio;
- w)** dichiara di accettare che i prezzi (dell'“elenco prezzi unitari” posto a base di gara), potranno essere discrezionalmente utilizzati nella redazione dei progetti e dei contratti operativi, senza vincolo quanti-qualitativo, essendo, la Stazione Appaltante libera di utilizzarli in rapporto alle esigenze manutentive da soddisfare. Tali prezzi hanno rilevanza contrattuale in quanto l'Accordo Quadro, ed i relativi contratti operativi, sono soggetti ad una contabilità “a misura;

y) dichiara di detenere oppure si impegna a detenere in caso di affidamento dell'Accordo Quadro, in proprietà, affitto, leasing o altro titolo idoneo, una sede operativa (con magazzino) di non meno di 200 mq di superficie coperta, nel raggio di 50 Km dalla sede municipale e la disponibilità (a qualsiasi titolo) di un impianto di produzione di conglomerato nel raggio di 80 Km dalla sede municipale. Tale disponibilità verrà dimostrata, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro, nel termine di 30 gg dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.

z) dichiara inoltre di aver preso atto che :

z1) trattandosi di Accordo Quadro i due operatori economici individuati, con l'affidamento della procedura di gara, non assumono alcun diritto all'esecuzione di lavori sino all'esaurimento dell'importo posto a base di gara (rispettivamente nella misura del 60% per il 1° classificato e del 40% per il 2° classificato) ma, semplicemente, all'affidamento di contratti specifici da parte della Stazione Appaltante in rapporto alle disponibilità economiche da questa conseguite nel triennio di

riferimento (oltre all'eventuale proroga di un anno). A tale riguardo si richiamano tutte le condizioni contenute nel CSA e nello schema di Accordo Quadro. Il mancato affidamento di tutti o parte dei lavori non assoggetterà la Stazione Appaltante a indennizzi, risarcimenti o pagamento di somme di qualsiasi natura.

z2) I lavori saranno pagati a misura sulla base delle opere effettivamente eseguite a cui saranno applicati i prezzi unitari posti a base di gara o contenuti nel del tariffario di riferimento vigente al momento di sottoscrizione del contratto operativo, assoggettati al ribasso d'asta offerto, senza che vi siano vincoli od obblighi in capo alla Stazione Appaltante nel garantire un qualsiasi equilibrio tra le voci presenti nell'elenco prezzi medesimo.

- aa)** attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- bb)** attesta di essere informato che, ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento e che gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;
- cc)** *(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

dd) si impegna a garantire un numero di squadre sufficiente per dare attuazione all'Accordo quadro anche mediante contratti operativi contestuali distribuiti su più interventi nel territorio comunale sino ad un numero di 5 cantieri simultanei. La mancata disponibilità delle maestranze necessarie per garantire tali interventi costituisce grave inadempimento contrattuale e, oltre alle penali generiche, può comportare la risoluzione in danno dell'Accordo Medesimo.

12.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente **allega sul SATER**:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- copia del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- **documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti, da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 8;
- patto di integrità sottoscritto digitalmente (**All. C**);

- attestazione di qualificazione (**SOA**) in corso di validità e rilasciata da organismo di attestazione accreditato ed autorizzato;
- attestato di iscrizione alla “**white list**” della Prefettura di competenza;
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato “**F**” – Modello F23.

12.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.1.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete

12.2.3.1 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- 12.2.3.1.1 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

12.2.3.1.2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

12.2.3.1.3 dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

12.2.3.2 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

12.2.3.2.1 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

12.2.3.2.2 dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

12.2.3.3 Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del **DGUE**, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, **possono essere sanate** attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti tecnici diretti alla valutazione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

1) CRITERIO a) “ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI, SQUADRE E PERSONALE IMPIEGATO”

[PUNTI MAX. 20] – OBBLIGATORIO:

Specifica relazione composta da un massimo di 10 facciate (comprehensive di eventuali grafici foto e/o planimetrie) con carattere min. 10 (e max 55 righe per facciata) che dettagliano, nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo e del CSA, le caratteristiche organizzative con cui l'operatore economico intende eseguire i lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'organizzazione delle squadre di lavoro e la qualità delle maestranze impegnate. In particolare potranno essere dettagliati i criteri metodologici di intervento in rapporto alle diverse tipologie di lavorazioni possibili, gli organigrammi, l'esperienza ed i titoli di studio dei direttori tecnici e delle maestranze, i corsi di specializzazione da questi svolti, la quantità e la qualità degli operai che si intendono impegnare, le precedenti attività similari già adempiute ed il relativo soddisfacimento da parte del committente ecc.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La Commissione di Gara nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio a) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- Efficacia dei modelli organizzativi proposti in rapporto alle seguenti tipologie di intervento:
1) opere urgenti ed indifferibili; 2) interventi manutentivi di non rilevante entità (inferiori a 150.000 €); 3) interventi manutentivi di maggiore rilevanza (superiori a 150.000 €); Interventi di maggiore complessità (arredi urbani, rifacimenti totali di porzioni viabili ecc.);
- Numero e tipologia di controlli interni diretti alla verifica della qualità dei lavori da eseguire;
- Quantità e qualità delle maestranze proposte per ciascuna tipologia di intervento come sopra classificate;
- Numero e qualità dei precedenti servizi svolti in Accordo Quadro o Global Service di natura manutentiva stradale;

2) CRITERIO b) “MISURE INTEGRATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA.” [PUNTI MAX. 10] – FACOLTATIVO:

Specifico relazione composta da un massimo di 5 facciate (comprehensive di eventuali grafici foto e/o planimetrie) con carattere min. 10 (e max 55 righe per facciata) che dettagliano le misure integrative che l'Operatore economico è disposto ad assumere in materia di sicurezza. Tali misure dovranno essere aggiuntive e compatibili con le misure generali già previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento. In particolare saranno apprezzate quelle iniziative volte a garantire maggiori standard di sicurezza sia per le maestranze sia per l'utenza pubblica comprese le attività che possano garantire maggiori livelli di informazione in materia di sicurezza (compresa la verifica delle maestranze impiegate in tempo reale).

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La Commissione di Gara nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio b) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- Qualità ed efficacia delle misure integrative proposte in tema di sicurezza;
- Qualità ed efficacia delle misure integrative proposte in tema di informazione sui lavori ai fini della sicurezza;
- Efficacia e semplicità dei sistemi proposti per la immediata conoscibilità delle maestranze presenti in cantiere;

3) CRITERIO c) “MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER I LAVORI” [PUNTI MAX 10] – OBBLIGATORIO:

Specifica relazione composta da un massimo di 5 facciate (comprehensive di eventuali diagrammi/foto e/o planimetrie) con carattere min. 10 (e max 55 righe per facciata) che dettaglino i mezzi posseduti e messi a disposizione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro. Di ciascun mezzo dovrà essere specificata la tipologia, la marca, l'anno di acquisto, la funzione, e le caratteristiche fondamentali (rumorosità, alimentazione, inquinamento d'uso, ultima revisione, modalità di utilizzo ecc.)

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La Commissione di Gara nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio c) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- Valutazione sulla quantità e qualità dei mezzi posseduti e posti a disposizione;
- Incidenza su parametri ambientali quali inquinamento e rumore;

4) CRITERIO d) “UTILITA’ COMPLEMENTARI ALL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO” [PUNTI MAX. 15] – FACOLTATIVO:

Specifica relazione composta da un massimo di 8 facciate (comprehensive di eventuali diagrammi/foto e/o planimetrie) con carattere min. 10 (e max 55 righe per facciata) che dettaglino le utilità complementari proposte per facilitare l'attuazione dell'Accordo Quadro. Tali miglioramenti si intenderanno ricompresi nei prezzi unitari offerti e dovranno essere migliorativi o implementativi rispetto alle prestazioni già prescritte dall'elenco prezzi e/o dal CSA. A titolo meramente indicativo potranno riguardare attività di ricognizione, rilievi, supporto alla progettazione, as build ecc..

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La Commissione di Gara nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio d) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- Qualità ed effettiva utilità delle utilità proposte;
- Valore diretto od indiretto delle utilità proposti;

5) CRITERIO e) “MIGLIORAMENTI QUALITATIVI SULL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI” [PUNTI MAX. 5] – FACOLTATIVO:

Specifica relazione composta da un massimo di 5 facciate (comprehensive di eventuali diagrammi/foto e/o planimetrie) con carattere min. 10 (e max 55 righe per facciata) che dettaglino i miglioramenti prestazionali e/o qualitativi proposti sull'esecuzione dei lavori. Tali miglioramenti si intenderanno ricompresi nei prezzi unitari offerti e dovranno essere migliorativi o implementativi rispetto alle prestazioni già prescritte dall'elenco prezzi e/o dal CSA. A titolo meramente indicativo potranno riguardare l'informazione per l'utenza sulle alternative viabilistiche rispetto al tratto oggetto di intervento, il coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria e cittadini, la pubblicazione sui giornali della chiusura di strade e piazze, sistemi di monitoraggio sullo stato della rete viabile pre-intervento ecc.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La Commissione di Gara nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio d) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- Qualità ed effettiva utilità dei miglioramenti proposti;
- Valore diretto, indiretto o sociale dei miglioramenti proposti;
- Effettiva esclusione dei miglioramenti proposti dagli obblighi contrattuali;

6) CRITERIO f) “POSSESSO DI CERTIFICAZIONE OHSAS 18001” [PUNTI MAX 5] – FACOLTATIVO:

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Il punteggio sarà assegnato con il criterio “**on-off**” con riferimento al possesso o meno della certificazione sopra indicata in corso di validità. A chi ne è provvisto sarà assegnato il punteggio 5 mentre a chi ne è sprovvisto sarà assegnato un punteggio pari a zero.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (esempio RTI) il punteggio sarà assegnato solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso delle certificazioni di cui al presente criterio.

7) CRITERIO g) “POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 oppure EMAS” [PUNTI MAX 5] – FACOLTATIVO:

Possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 oppure, in via surrogatoria, possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 EMAS (processo di qualità ambientale).

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Il punteggio sarà assegnato con il criterio “**on-off**” con riferimento al possesso o meno della certificazione sopra indicata in corso di validità. A chi ne è provvisto sarà assegnato il punteggio 5 mentre a chi ne è sprovvisto sarà assegnato un punteggio pari a zero.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (esempio RTI) il punteggio sarà assegnato solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso delle certificazioni di cui al presente criterio.

N.B.1 La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti 2, 4, 5, 6 e 7 determinerà l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

N.B.2 La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 3 in rapporto alla rilevanza della stessa ai fini dell’Accordo Quadro, determinerà l’automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara.

N.B.3 Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato speciale d’appalto dell’Accordo Quadro e dall’elenco prezzi), le stesse offerte verranno automaticamente escluse dalla procedura di gara.

N.B.4 Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali (specifiche) obbligatorie supportate da specifiche penali previste nel CSA. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più

rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo Quadro e/o dei contratti operativi in essere, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B.5 All'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dall'Amministrazione, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L..

N.B.6 Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto all'Amministrazione alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

N.B.7 La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di facciate superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di facciate prescritte. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle facciate prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14 non sono ammesse varianti al Capitolato tecnico e le *“difformità essenziali rispetto al capitolato legittimano l'esclusione dell'impresa dalla gara per mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto”* (TAR Veneto sez. I 8/4/2016 n. 359).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche **minime** stabilite nel “Progetto esecutivo” approvato e posto a base di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 12.1.1.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “**Offerta economica**” contiene, **a pena di esclusione**, il seguente documento predisposto (preferibilmente **secondo il modello “E” allegato al presente Disciplinare**) sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **Dichiarazione d'offerta** (predisposta secondo l'allegato “E”) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del **prezzo globale convenzionale** che il concorrente richiede per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, inferiore al prezzo complessivo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza (diretti e specifici), non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere e scaturente dal **ribasso percentuale**, anch'esso espresso in cifre ed in lettere riferito **all'elenco prezzi** posto a base di gara.

Il prezzo si intende offerto **a misura** e deve essere determinato con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara senza vincolo di quantità specifiche, trattandosi di Accordo Quadro da attuare con contratti operativi da formalizzare successivamente in rapporto alle effettive esigenze nel rispetto alle modalità previste nel CSA e negli schemi contrattuali.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

N.B. 1. Ai prezzi scaturenti dell'elenco prezzi posto a base di gara viene applicata una riduzione del 10% (sconto minimo) così come previsto dal CSA pertanto la percentuale di ribasso offerta dal concorrente si aggiungerà alla percentuale di sconto del 10% già predeterminata. A titolo esemplificativo se in gara viene offerto uno sconto integrativo pari al 4% i prezzi che verranno applicati saranno quelli desunti dall'elenco prezzi ribassati del 14%.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

Si precisa e si prescrive che la dichiarazione di offerta economica e gli altri documenti a rilevanza economica, **a pena di esclusione** dell'offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'Accordo avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. assegnando sino a 70 punti all'Offerta Tecnica e sino a 30 punti all'Offerta Economica da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE
a) ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI, SQUADRE E PERSONALE	20
b) MISURE INTEGRATIVE SULLA SICUREZZA	10
c) MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER I LAVORI	10
a) UTILITA' COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	15
e) MIGLIORAMENTI QUALITATIVI SULL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	5
f) POSSESSO CERTIFICAZIONE OHSAS 18001	5
g) POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI ENISO 14001 oppure EMAS	5
h) PREZZO	30
TOTALE	100

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, (criteri a,b,c,d, e ed f):

A) PER I CRITERI f) ed g) di tipo **“on-off”** mediante l'attribuzione dei punteggi relativi al possesso o meno delle certificazioni previste secondo quanto previsto nei precedenti punti 5 e 6.

B) PER I CRITERI a), b), c) d) ed e) **determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio**: i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze dell'Amministrazione contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.

ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze dell'Amministrazione contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze dell'Amministrazione e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative dell'Amministrazione e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

N.B.1 Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B.2 Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri valutativi sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

N.B.3 La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio".

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico, attribuito dalla Commissione in relazione ai criteri obbligatori a) e c), sia inferiore al 40% del punteggio massimo previsto per ciascun criterio obbligatorio.

RIPARAMETRAZIONE E DOPPIA RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è

effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà nuovamente riparametrato trovando applicazione la c.d. “doppia riparametrazione”.

Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento di cui sopra nonché la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della riparametrazione di cui sopra.

2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (criterio h - prezzo): attraverso la seguente formula “quadratica” di seguito indicata:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

R_i = *ribasso offerto dal concorrente i-esimo*

R_{max} = *ribasso dell’offerta più conveniente*

α = 0,2

17. INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, procederà a stilare la graduatoria sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti.

L’offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato è individuata come quella avente il miglior rapporto qualità/prezzo e, quindi, l’offerta economicamente più vantaggiosa.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Comune di Cattolica pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

19. PROCEDURA DI GARA E SVOLGIMENTO OPERAZIONI

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 24 agosto 2023 alle ore 09,30**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER. In particolare in questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

a) la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato al precedente punto 12 indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti stessi;
- non contiene l'**Offerta tecnica ed economica**;

b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima.

19.1 GESTIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DA PARTE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di inversione procedimentale di cui al precedente punto 3.2 del presente disciplinare, essendo rinviato l'esame della documentazione amministrativa, successivamente alla conclusione dell'esame delle Offerte tecniche ed economiche, alla loro valutazione ed alla formazione della graduatoria, in ragione del mancato adeguamento della Piattaforma telematica SATER alla fattispecie dell'inversione procedimentale, si precisa e si rende noto che:

a) ferme restando le esclusioni di cui al punto 19, tutti gli altri offerenti sono indicati come «ammessi» o «ammessi ex art. 133 comma 8» e possono risultare tali sulla Piattaforma e ricevere una comunicazione positiva in tal senso;

b) le ammissioni di cui alla lettera a):

- sono efficaci e i relativi Offerenti concorrono all'apertura e all'esame delle Offerte tecniche ed economiche di cui al successivo punto 20 e, fatte salve le esclusioni relative alle offerte tecniche ed economiche, al calcolo della soglia di anomalia;
- sono virtuali e non costituiscono presupposto giuridico valido ai fini dell'eventuale aggiudicazione, in quanto subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione.

19.2 SEQUENZA DEGLI ADEMPIMENTI NELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Con l'inversione procedimentale, la sequenza del procedimento è la seguente:

a) sono espletati in primo luogo gli adempimenti di cui al punto 19;

b) successivamente si procede all'apertura delle Offerte tecniche degli Offerenti non esclusi ai sensi della lettera a);

c) al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche, si procede all'apertura delle Offerte economiche degli Offerenti;

d) si procede alle eventuali esclusioni delle Offerte economiche;

- e) è redatta la graduatoria provvisoria;
- f) sono eventualmente individuate le offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 21;
- g) è individuato come Offerente «primo in graduatoria» colui che ha conseguito il miglior punteggio complessivo;
- h) è individuato come Offerente “secondo in graduatoria” colui che ha conseguito il secondo miglior punteggio complessivo.

Con l'inversione procedimentale l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione è effettuato con riferimento agli Offerenti individuati come «primo e secondo in graduatoria».

La Stazione appaltante può estendere tale adempimento anche all'Offerente che segue immediatamente in graduatoria e ad un numero di Offerenti fino al 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità inferiore, del totale degli stessi Offerenti, con un massimo di 10 (dieci).

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

Nella stessa seduta di cui al precedente punto 19, verranno sbloccate da parte della Commissione Giudicatrice, le buste contenenti le offerte tecniche e verrà verificata la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La **commissione giudicatrice**, in una o più **sedute riservate** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in **seduta pubblica virtuale**, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 16 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ad inviare loro apposita comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nella **medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva**, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio** complessivo, ma punteggi parziali differenti, saranno collocati primo e secondo in graduatoria i concorrenti che hanno ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la **graduatoria** e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e dell'OFFERTA TECNICA”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **RUP**, avvalendosi, se ritenuto necessario, della **commissione**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura aperta di cui al presente disciplinare si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro a favore dei primi due operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida.

La procedura è distinta in due fasi:

- aggiudicazione e sottoscrizione dell'accordo quadro con ciascun concorrente collocato primo e secondo in graduatoria sulla base delle condizioni da ciascuno offerte;
- stipula dei contratti attuativi derivanti dall'accordo quadro – senza riapertura del confronto competitivo – secondo gli importi massimi previsti al precedente art. 3 del presente disciplinare.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di scegliere l'operatore economico a cui affidare i singoli contratti operativi (tra il primo ed il secondo classificato in graduatoria) sulla base di quanto espressamente indicato all'art. 1/bis del Capitolato Speciale d'Appalto.

22.1 AGGIUDICAZIONE

La **proposta di aggiudicazione** è formulata dalla commissione giudicatrice in favore dei primi due concorrenti che hanno presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice (Costo del personale);
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, **entro cinque giorni**, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti dei concorrenti che seguono in graduatoria.

22.2 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice **antimafia**). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trattandosi di accordo quadro non opera il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice (stand still).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato con modalità elettronica, sotto forma di scrittura privata.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate al Comune di Cattolica entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **Euro 1.000,00=** per la pubblicazione di bando di gara ed esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano nazionale ed uno locale; il Comune di Cattolica comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese – che saranno suddivise (al 60% al 1° classificato e 40% al 2° classificato) - nonché le relative modalità di pagamento.

Se del caso, gli aggiudicatari depositano, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, gli aggiudicatari presentano la **garanzia definitiva** da calcolare secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità** dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice gli affidatari comunicano, **per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto**, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante **interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto** per l'affidamento del contratto di appalto o per il completamento dei lavori. In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dagli originari aggiudicatari in sede in offerta.

Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

I contratti attuativi dell'accordo quadro sono stipulati "a misura", come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo quadro; l'importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula dei contratti attuativi potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto (o lettera commerciale). In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con l'accettazione dei patti contenuti nella lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.

Per tutto quanto non previsto si fa espresso riferimento all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

23. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Gli aggiudicatari si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Gli aggiudicatari si impegnano, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli aggiudicatari si impegnano a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli aggiudicatari si obbligano, altresì, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Gli aggiudicatari dovranno infine attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. - LOTTI FUNZIONALI

Il presente Accordo Quadro non è stato suddiviso in lotti in quanto si rende necessaria l'individuazione di due operatori economici che intervengano in termini continuativi per l'intera durata dell'Accordo medesimo al fine di massimizzare l'efficacia del complesso degli interventi in termini di omogeneità di impatto, di organizzazione e di sinergia con le strutture tecniche della Stazione Appaltante dedicate alla progettazione, controllo e collaudazione dei lavori. L'individuazione di più operatori economici consentirà inoltre importanti economie di scala in termini di informazione, di sistemi di controllo, di miglioramenti procedurali e soprattutto di tempistiche di intervento.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Dott. Baldino Gaddi